

Ambiente

Il principio di precauzione e la certezza scientifica

TAR Piemonte, ordinanza del 15 gennaio 2019, n. 20

[Approfondisci...](#)

Con l'ordinanza in oggetto, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte ha affrontato la questione relativa al rapporto tra l'imperatività del principio di precauzione e le conseguenti limitazioni alla libertà di circolazione dei singoli e dei nuclei familiari.

Nel caso di specie, si trattava del divieto di circolazione dei veicoli "Diesel – Euro 3". I ricorrenti sostenevano che – per poter legittimamente imporre delle limitazioni al diritto di libera circolazione dell'individuo sulla base della portata imperativa del principio di precauzione – l'Amministrazione avrebbe dovuto fornire la prova scientifica della connessione tra la circolazione di questa tipologia di veicoli e l'innalzamento dei livelli di inquinamento atmosferico.

Ebbene, il Tribunale, nel solco di un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, ha ribadito la portata imperativa del principio di precauzione, pilastro del diritto comunitario e corollario dell'altrettanto fondamentale principio dello sviluppo sostenibile. Difatti, come si legge nel testo dell'ordinanza in commento, *"il principio di precauzione non impone all'amministrazione di fornire la prova della sicura efficienza delle limitazioni strutturali adottate ma quella, più coerente con le finalità preventive, che la circolazione libera delle auto diesel omologate euro 3 accentui la probabilità del rischio di innalzamento dei livelli di inquinamento dell'aria"*. Dunque, benché il principio di precauzione sia indubitabilmente correlato alla sfera della conoscenza scientifica, eventuali misure precauzionali possono essere adottate anche senza una legge scientifica di copertura *"a condizione che si registri da parte di un organo tecnico, diverso da quello competente a adottare la misura restrittiva, la presenza di dati scientifici certi, recenti, oggettivi e disponibili"*.